



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*  
*UFFICIO VIII - Ambito territoriale di Latina*  
*Via Legnano 34 - 04100 Latina - Codice Ipa: m\_pi*

Ai Dirigenti delle Scuole e Istituti di ogni ordine  
e grado della provincia di Latina  
Loro Sedi

Alle Organizzazioni Sindacali  
FLC-CGIL SCUOLA  
FSUR CISL SCUOLA  
FEDERAZIONE UILSCUOLA RUA  
SNALS/CONFISAL  
FEDERAZIONE GILDA-UNAMS  
ANIEF

Oggetto: **Permessi Sindacali – Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola - Periodo 01.09.2020 – 31.08.2021** Contratti Collettivi nazionali quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 4.12.2017 – art.10-11-28 e del 19.11.2019.

Si rende noto che, in attuazione della normativa indicata in oggetto, il MIUR – Gabinetto - con prot. 27827 del 21.12.2019 – Ufficio Relazioni Sindacali - ha provveduto alla determinazione e alla successiva ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo per il periodo 1 settembre 2020 – 31 agosto 2021.

Con la determinazione e la ripartizione del monte ore dei permessi sindacali retribuiti per la provincia di Latina, contenente il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale, si precisa quanto segue:

**Permessi sindacali retribuiti**

Ai sensi degli artt. 10-11-28 del citato CCNQ 4.12.2017, così come modificato dal CCNQ 19.11.2019 e nel limite del monte ore a ciascuna spettante, i dirigenti delle OO.SS. rappresentative, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire nei luoghi di lavoro, di permessi sindacali giornalieri ed orari per:

- l'espletamento del loro mandato;
- partecipazione a trattative sindacali;
- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l'anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti (CCNQ 4.12.2017, art.18, comma 3).

Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*  
*UFFICIO VIII - Ambito territoriale di Latina*  
*Via Legnano 34 - 04100 Latina - Codice Ipa: m\_pi*

**Le organizzazioni sindacali in indirizzo, che leggono per conoscenza, dovranno comunicare per iscritto a quest'Ufficio i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi (art.3, comma 2, CCNQ 4.12.2017). Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le eventuali successive modifiche.**

Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell'associazione sindacale richiedente, oltre al **periodo dell'assenza e della relativa durata, l'esatta imputazione dell'assenza medesima**, specificando se trattasi di permesso per espletamento del mandato (art. 10 CCNQ 4.12.2017) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi direttivi statutari (art.13 CCNQ 4.12.2017) al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni.

**La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.**

Si precisa inoltre che qualora le OO.SS aventi titolo avessero già usufruito dall'1.9.2020 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31.8.2021.

Per quanto attiene i **dirigenti sindacali** collocati in posizione di semi distacco o semi aspettativa sindacale, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto del comma 7 dell'art. 8 del CCNQ del 4.12.2017 dove è precisato che i citati dirigenti **“non possono usufruire di permessi previsti dall'art.10. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi per assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato, senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese”**. Si precisa altresì, che per i dirigenti sopra citati, è fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7 ter (CCNQ 19.11.2019) secondo cui è consentito fruire dei permessi art.10 di competenza della RSU, ove ne sia componente, esclusivamente per partecipare alle riunioni convocate dall'Amministrazione.

#### **Cumuli di permessi sindacali retribuiti.**

Il CCNQ del 4.12.2017, all'art.18, comma 3, prevede che i permessi sindacali, per l'espletamento del mandato possono essere utilizzati in forma cumulata. Tale dispositivo è riferito, per il settore scolastico del comparto Istruzione e Ricerca, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24 novembre 1999.

#### **Permessi sindacali non retribuiti.**

Nel richiamare l'attenzione delle SS.LL. medesime sulle modalità e procedure previste dall'art.15 del citato Contratto del 4.12.2017, si precisa che i dirigenti delle associazioni sindacali indicati all'art.3, comma 1, hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

#### **Permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U).**

Per quanto riguarda i permessi spettanti alle RSU, si invitano i dirigenti scolastici a determinare, qualora non l'avessero già fatto, per il periodo 1.9.2020 – 31.8.2021, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, **nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo**



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*  
*UFFICIO VIII - Ambito territoriale di Latina*  
*Via Legnano 34 - 04100 Latina - Codice Ipa: m\_pi*

**indeterminato** e comunicarlo alle RSU stesse. **Il contingente dei permessi attribuito, nonché la eventuale distribuzione tra i componenti delle RSU è gestito autonomamente dalle stesse**, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie sopra richiamate.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle procedure e modalità di concessione dei permessi sindacali previste dal CCNQ 4.12.2017, in particolare l'art.22, comma 1, stabilisce che **“è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri dipendenti.** Tali comunicazioni devono avvenire, a cura di questo Ufficio, esclusivamente attraverso il sito web GEDAP”, nel rispetto della tempistica di cui sopra.

A tal proposito e con riferimento ai permessi fruiti ai sensi dell'art. 13 CCNQ 4.12.2017 (partecipazione a riunioni degli organi direttivi statutari), al fine di evitare contenzioso con le OO.SS., **questo Ufficio vigilerà sull'esatta imputazione della prerogativa sindacale** ovvero se la stessa debba essere attribuita all'organizzazione sindacale di categoria (FLC/CGIL, FSUR CISL/SCUOLA, FEDERAZIONE UIL/SCUOLA RUA, SNALS/CONFISAL, FEDERAZIONE GILDA-UNAMS) oppure alla Confederazione avente titolo.

Si invitano le SS.LL. ad osservare scrupolosamente quanto sopra evidenziato e di inviare tempestivamente, **esclusivamente per posta P.E.C. il provvedimento di autorizzazione del permesso sindacale** a questo U.S.R. per il Lazio - Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Latina - Permessi Sindacali Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola, **completo dei seguenti dati e allegati utili quale presupposto per l'utilizzo del permesso:**

- 1. indicazione dell'esatta imputazione dell'assenza, specificando i singoli giorni di permesso fruito e delle ore effettivamente fruito relative a ciascuna giornata;**
- 2. indicazione della qualifica, Codice Fiscale, luogo e data di nascita del dipendente in permesso;**
- 3. indicazione del tipo di permesso autorizzato, se ai sensi dell'art. 10-13 o 15 del CCNQ del 4.12.2017, a fondamento della fruizione del permesso, ovvero se trattasi di permesso per l'espletamento del mandato sindacale (art.10), di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (art.13), di permesso fruito invece di RSU o di permesso non retribuito (art.15);**
- 4. copia allegata della richiesta oraria del permesso dell'Organizzazione Sindacale.**

Si sottolinea che **tali dati sono estremamente necessari** a questo Ufficio per le successive comunicazioni e certificazioni all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - nonché al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il sistema GEDAP.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.  
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente

Anna Carbonara

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa,  
ex art.3 comma 2, D.Lgs. 39/1993